

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1851)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio e programmazione, partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 1971 (V. Stampato n. 3513)

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(PICCOLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(MATTEOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 luglio 1971*

Aumento del fondo di dotazione, finanziamento ed altre disposizioni concernenti l'Ente autonomo di gestione per il cinema. Sistemazione della situazione debitoria dell'Ente cinema nei confronti dell'IRI e aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema è aumentato di lire 40 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

lire 8 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1971;

lire 8 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1972;

lire 8 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1973;

lire 8 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1974;

lire 8 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1975.

Art. 2.

Le azioni della società Monte Amiata di proprietà dello Stato, di cui alla tabella richiamata dall'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, sono trasferite all'IRI.

Il valore delle azioni, determinato ai sensi dell'articolo 14 della citata legge 21 giugno 1960, n. 649, verrà portato in aumento del fondo di dotazione dell'IRI, al netto del credito vantato dall'Istituto nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed a totale estinzione del credito stesso.

Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema verrà aumentato dell'importo del credito suddetto.

Art. 3.

Il fondo di dotazione di cui all'articolo 1 è assegnato per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo 1, comma secondo, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 25 gennaio 1971, n. 69, per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, obiettivi che vengono esplicitati come segue:

Istituto Luce.

La società dovrà svolgere compiti di produzione con particolare riguardo alla cinematografia didattica e specializzata anche e in ordine a film di particolare rilevanza culturale, di carattere sperimentale. In particolare e in conformità alle disposizioni della legge 4 novembre 1965, n. 1213, essa deve provvedere a:

a) curare la produzione e la diffusione di film a corto, medio e lungo metraggio a carattere didattico e di film destinati alla gioventù;

b) curare la produzione e la diffusione di film italiani e stranieri per ragazzi, in accordo con il Ministero della pubblica istruzione, nonché la diffusione dei più significativi film della storia del cinema;

c) realizzare i documenti commissionati dalle amministrazioni dello Stato, nonché dagli enti pubblici, dagli enti sociali e dalle società a prevalente partecipazione statale;

d) favorire la sperimentazione di nuovi linguaggi e consentire inoltre la realizzazione di cortometraggi che non rientrino nelle categorie sopra indicate, garantendo la libertà di espressione.

Cinecittà.

La società dovrà rappresentare una struttura per i servizi cinematografici con la gestione di stabilimenti della produzione cinematografica, sincronizzazione, sviluppo e stampa, e favorire per quanto possibile, e gradualmente, nel campo tecnico, la ricerca sperimentale e di laboratorio, nonché l'ammmodernamento degli strumenti cinematografici.

Italnoleggio cinematografico.

La società dovrà: a) agire sul mercato per la distribuzione di film capaci di elevare gradualmente il gusto del pubblico, svolgendo

tutte le operazioni, anche inerenti agli impegni di produzione, necessari all'acquisizione dei suddetti film;

b) curare la diffusione di film ad investimento culturale prodotti dall'Istituto Luce;

c) curare la diffusione all'estero dei film acquisiti in distribuzione o di altri per i quali si ritenga opportuno svolgere tale servizio;

d) curare la gestione di sale cinematografiche ed eventualmente l'acquisto, nell'ambito di una politica pubblica dell'esercizio che risponda a criteri di severa e rigorosa economicità aziendale.

Art. 4.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo partecipa alle sedute del CIPE in occasione dell'esame dei programmi dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e, ai fini della determinazione delle direttive generali per l'attuazione dei programmi stessi, svolge una propria relazione sull'andamento del settore cinematografico.

Art. 5.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 6.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi, le necessarie variazioni di bilancio.